



# COMUNE DI UDINE

N. 50 d'ord.

OGGETTO: **Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'Addizionale Comunale IRPEF 2020, e AGEVOLAZIONI COVID -19.**

## Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **27 luglio 2020** alle ore 15:30 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI on. Pietro, Sindaco		22	LIGUORI dott.ssa Simona	
2	ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico		23	MARIONI dott.ssa Elisabetta	G
3	BARILLARI dott. Giovanni		24	MARSICO rag. Giovanni	
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MARTINES dott. Vincenzo	
5	BATTAGLIA dott.ssa Elisa		26	MELONI dott.ssa Eleonora	G
6	BERTI dott. Enrico		27	MICHELINI rag. Loris	
7	BERTOSSI dott. Enrico		28	PATTI dott. Lorenzo	
8	BORTOLIN dott. Mirko	A	29	PAVAN sig. Carlo	
9	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria		30	PAVIOTTI dott.ssa Monica	G
10	CIANI sig. Alessandro		31	PIRONE dott. Federico Angelo	
11	CIGOLOTTI sig. Fabrizio		32	PITTIONI sig. Antonio	
12	CUNTA sig. Andrea		33	PITTONI sen. Mario	A
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia	G	34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	DELLA NEGRA geom. Gianfranco		35	RIZZA sig. Riccardo Salvatore	A
15	FORAMITTI dott. Paolo		36	ROSSO dott.ssa Sara	
16	FRANZ dott. Maurizio		37	SCALETARIS avv. Pierenrico	G
17	GIACOMELLO rag. Carlo		38	VALENTINI sig. Marco	
18	GOVETTO avv. Giovanni		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	IOAN dott.ssa Lorenza		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LAUDICINA dott.ssa Francesca		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	LIANO rag. Domenico				

Presenti N. 33

Assenti  
Giustificati N. 5

Assenti N. 3

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOTTI sig. Fabrizio, FALCONE sig. Antonio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 e 783 della medesima legge;
- l'art.1, comma 780 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTA la deliberazione consiliare n. 49 d'ord. assunta in data odierna, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento IMU del Comune di Udine;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 4 febbraio 2019 sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'IMU;

CONSIDERATO che, rispetto al passato, la normativa prevede ora un nuovo metodo di determinazione delle aliquote e delle tariffe, -con soglie massime e minime, consentendone eventualmente anche l'azzeramento -compatibilmente con le esigenze di Bilancio-, e in particolare:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce l'aliquota di base pari allo 0,5% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e il Comune con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,1% o diminuirla fino all'azzeramento mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce l'aliquota di base pari allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e il Comune con deliberazione del consiglio comunale può diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce fino all'anno 2021 l'aliquota di base pari allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e il Comune con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,25% o diminuirla fino

all'azzeramento mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce l'aliquota del 0,76% per i terreni agricoli e il Comune con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla sino al 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce un'aliquota base dello 0,86% , per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo stato) e il Comune con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla sino al 1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce l'aliquota base pari allo 0,86% per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, e il Comune con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla sino al 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO che:

la normativa prevede che le tariffe e le aliquote debbano essere deliberate - così come i Regolamenti, in materia di tributi -, entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione e che, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

approvazione, se pubblicate entro i termini di legge e con la modalità previste, sul sito dedicato del MEF;

RICHIAMATE inoltre le proprie deliberazione:

- n. 22 del 19 febbraio 2007 di approvazione del regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e di determinazione dell'aliquota per l'anno d'imposta 2007 nella misura del 2 per mille;
- n.14 del 4 febbraio 2019 di approvazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2019;

RITENUTO quindi di non incrementare la pressione fiscale a carico dei contribuenti, anche in funzione della crisi economica provocata dall'epidemia Covid -19, verificatasi nell'anno in corso, confermando quindi in sostanza, per il 2020, le aliquote 2019;

RITENUTO anzi, proprio in funzione della situazione emergenziale sopra specificata, di introdurre delle agevolazioni per le categorie economiche che maggiormente hanno risentito dei danni connessi alle chiusure imposte per evitare i contagi;

RITENUTO in particolare di applicare le riduzioni anzidette agli immobili C1 e C3 gestiti dagli stessi proprietari, per le attività assoggettate all'obbligo di chiusura;

RITENUTO inoltre di agevolare i contribuenti, consentendo la proroga del termine previsto per il versamento dell'acconto, per coloro che si trovino in situazione di disagio economico provocato dalla pandemia;

VISTO l'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in base al quale non è dovuta la prima rata dell'IMU, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed e breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

VISTO il regolamento IMU secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che ai fini dell'approvazione delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'Irpef si ritiene di confermare l'aliquota dello 0.2 % per l'anno 2020;

DATO ATTO che le previsioni sotto riportate sono coerenti con gli stanziamenti di entrata previsti nello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO l'art. 42, comma secondo, lett. e), del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dott.ssa Paola Asquini e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU (TABELLA A) nelle misura stabilita dalle seguente tabella:

**TABELLA A- ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020**

<p><b><u>6,00 per mille</u></b></p>  <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p> <p><b><u>200,00</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;</p> <p>L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>La detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari.</p> <p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE PER FORZE ARMATE E DI POLIZIA</b></p>
--	---



<p><b><u>5,6 per mille</u></b></p>	<p>Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività imprenditoriali ed assoggettati all'obbligo di chiusura per l'evento emergenziale del Covid 19 con esclusione di quelli locati o concessi in comodato o inutilizzati.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, l'apposito modello o produrre dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di essere proprietario e gestore dell'attività economica;</li> <li>2. che l'immobile è stato oggetto di chiusura obbligata a seguito dell'evento emergenziale Covid 19;</li> </ol>
<p><b><u>6,6 per mille</u></b></p>	<p>Immobili appartenenti alla categoria catastale C1 (negozi) utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività imprenditoriali ed assoggettati all'obbligo di chiusura per l'evento emergenziale del Covid 19 con esclusione di quelli locati o concessi in comodato o inutilizzati.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, l'apposito modello o produrre dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di essere proprietario e gestore dell'attività economica;</li> <li>2. che l'immobile è stato oggetto di chiusura obbligata a seguito dell'evento emergenziale Covid 19</li> </ol>
<p><b><u>7,6 per mille</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali (con esclusione di quelli locati o concessi in comodato );</li> <li>b. alle unità immobiliari ad uso abitativo (<u>escluse le pertinenze</u>) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta – copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati. La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta;</li> </ol>

<p><b><u>7,6 per mille</u></b></p>	<p>c. alle pertinenze dei fabbricati concessi in comodato gratuito e registrato a parenti in linea retta entro il primo grado che beneficino della riduzione della base imponibile del 50% ai sensi di quanto previsto dal vigente comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201.</p> <p>d. a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione a canone concordato "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata,</li> <li>• l'attestazione di rispondenza del contratto ai criteri di legge e degli accordi territoriali, rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi;</li> </ul> <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.</p> <p>e. all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p><b><u>8,6 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote. In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree edificabili;</li> <li>• terreni agricoli;</li> <li>• immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili;</li> <li>• Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.</li> <li>• Immobili ad uso abitativo acquistati con le agevolazioni fiscali "prima casa" dalla data di acquisto alla data di iscrizione anagrafica per un periodo massimo di 18 mesi;</li> </ul>



<p><b><u>8,6 per mille</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti, i quali esercitano in quei locali un'attività imprenditoriale o professionale;</li> <li>- a enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività istituzionali;</li> </ul> </li> <li>• le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale non rientranti nell'esenzione (quindi dalla seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale);</li> <li>• le categorie C/2, C/6 e C/7, pertinenze degli immobili locati a canone concordato o concessi in comodato gratuito non rientranti nel beneficio della riduzione del 50 % base imponibile) .</li> </ul>
<p><b><u>9,80 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;</li> <li>• Altre unità immobiliari: <ul style="list-style-type: none"> <li>-non locate,</li> <li>- non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali;</li> <li>- non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;</li> <li>- ad eccezione degli immobili di categoria D.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b><u>8,6 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER IMMOBILI CAT. D</b></p>
<p><b><u>4 per mille</u></b> Immobili diversi dalla categoria D</p> <p><b><u>7,6 per mille</u></b> Immobili appartenenti alla categoria D</p>	<p>a) imprese definite “start up innovative” di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.</p> <p>b) imprese definiti da “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle</p>

	imprese di cui all'art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.
<b><u>zero per mille</u></b>	<b>IMMOBILI MERCE</b> per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all'art. 1 comma 753 della L.160/2019.
<b><u>zero per mille</u></b>	<b>FABBRICATI RURALI</b> fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993 e successive modificazioni.
<b><u>Esenzione per immobili diversi dalla categoria D</u></b>	fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad esclusione dei fabbricati del gruppo catastale D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta.

2) di stabilire quanto segue in relazione al versamento dell'acconto IMU 2020 a seguito degli eventi emergenziali del Covid 19:

<b><u>ACCONTO IMU 2020 per chiusura attivita' Covid 19</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si considerano regolarmente effettuati i versamenti in acconto eseguiti entro e non oltre il 30 settembre 2020 (con esclusione dell'imposta dovuta per gli immobili di categoria D gravati da una quota IMU di spettanza statale) dai soggetti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva grave difficolt� economica legata all'emergenza covid 19;</li> <li>• I soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione sul modello predisposto dall'ente mediante dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesta la situazione di difficolt� economica legata all'emergenza Covid 19.</li> </ul>
--	---

3) di stabilire che l' ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per il 2020 resta fissata allo 0,2%;

4) di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalit  previste dalle norme vigenti:

*Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere Vidoni e per il successivo intervento illustrativo dell'Assessore/Consigliere Laudicina.*

*(esce il Consigliere Patti – presenti n. 32)*

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 26 Consiglieri.

Si astengono i Consiglieri Giacomello, Liguori, Martines, Pirone, Rosso e Venanzi (n. 6).

**Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.**

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 26 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Giacomello, Liguori, Martines, Pirone, Rosso e Venanzi (n. 6).

**Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione**, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(f.to Enrico Berti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(f.to Carmine Cipriano)